

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione del 10 febbraio 2010, con cui si respingeva una denuncia presentata dalla ricorrente relativa a presunti aiuti di Stato concessi illegalmente dalla Repubblica italiana alla CAV

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) L'Associazione italiana delle società concessionarie per la costruzione e l'esercizio di autostrade e trafori stradali (Aiscat) supporterà la metà delle proprie spese, la metà di quelle sostenute dalla Commissione europea e la totalità di quelle sostenute dalla Concessioni autostradali Venete — CAV SpA.
- 3) La Commissione supporterà la metà delle proprie spese, nonché la metà di quelle sostenute dall'Aiscat.

(¹) GU C 161 del 19.6.2010.

Sentenza del Tribunale del 15 gennaio 2013 — Spagna/Commissione

(Causa T-54/11) (¹)

[«FESR — Riduzione di un contributo finanziario — Aiuto al Programma Operativo Integrato Obiettivo 1 (2000-2006), relativo alla regione dell'Andalusia (Spagna) — Articolo 39, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1260/1999 — Termine di tre mesi — Direttiva 93/36/CEE — Procedura negoziata non preceduta dalla pubblicazione di un bando di gara»]

(2013/C 55/15)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentanti: inizialmente M. Muñoz Pérez, successivamente S. Martínez-Lage Sobredo, e infine A. Rubio González e N. Díaz Abad, abogados del Estado)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Steiblytė e J. Baquero Cruz, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione C(2010) 7700 def. della Commissione, del 16 novembre 2010, recante riduzione dell'aiuto del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) al Programma Operativo Integrato Obiettivo 1 Andalusia (2000-2006), nella misura in cui impone una rettifica finanziaria del 100 % dei costi finanziati dal FESR per i contratti nn. 2075/2003 e 2120/2005

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Il Regno di Spagna è condannato alle spese.

(¹) GU C 80 del 12.3.2011.

Sentenza del Tribunale del 15 gennaio 2013 — Lidl Stiftung/UAMI — Lactimilk (BELLRAM)

(Causa T-237/11) (¹)

[«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo BELLRAM — Marchi nazionali denominativo e figurativi anteriori RAM e Ram — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Diritto al contraddittorio — Articolo 63, paragrafo 2, articoli 75 e 76 del regolamento n. 207/2009 — Termini del procedimento di opposizione»]

(2013/C 55/16)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Lidl Stiftung & Co. KG (Neckarsulm, Germania) (rappresentante: T. Träger, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: K. Klüpfel e D. Walicka, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Lactimilk, SA (Madrid, Spagna) (rappresentante: P. Casamitjana Leonart, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI del 1° marzo 2011 (procedimento R 1154/2009-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Lactimilk, SA e la Lidl Stiftung & Co. KG

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Lidl Stiftung & Co. KG è condannata alle spese.

(¹) GU C 204 del 9.7.2011.